

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI 3 aprile 2019, n. 3.

Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione della giunta comunale

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 33.

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

- a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;
- d) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;
- e) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

2. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.

Art. 2.

*Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco
nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Art. 3.

Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 aprile 2019.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

GRASSO

COPIA TRATTA DAL G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 377: *'Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6/2011 - Incompatibilità della carica di assessore con la carica di consigliere comunale - modifica della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 - rideterminazione dei componenti delle giunte comunali nei comuni da 10.001 a 50.000 e da 50.001 a 100.000'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Assenza, il 2 ottobre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 novembre 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 55 del 27 novembre 2018).

Disegno di legge n. 303: *'Norme in materia di composizione delle giunte comunali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Mangiacavallo, il 18 luglio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 2 agosto 2018 (abbinato nella seduta n. 55 del 27 novembre 2018).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 53 del 14 novembre 2018, 55 del 27 novembre 2018, 59 del 5 dicembre 2018, 61 dell'11 dicembre 2018 e 62 del 12 dicembre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 62 del 12 dicembre 2018.

Relatore: Giorgio Assenza.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 106 del 20 marzo 2019 e n. 108 del 27 marzo 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 108 del 27 marzo 2019.

(2019.14.1093)050

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CC